

DECRETO SOSTEGNI GIUGNO 2021

NOVITA' DECRETO SOSTEGNI CONVERTITO IN LEGGE E SOSTEGNI BIS

Il Decreto Legge n. 73 del 25 maggio 2021 (c.d. Decreto Sostegni bis), all'art. 40, definisce le alternative a disposizione dei **datori di lavoro** rientranti nel campo di **applicazione della CIGO** che si trovino a dover sospendere o ridurre l'attività lavorativa:

Novità per l'Area Lavoro

CIGO e CIGS con causali tradizionali	pag. 2
CIGS in deroga	pag. 2
Proroga CIGS per cessazione	pag. 2
CONTRATTO DI ESPANSIONE	pag. 3
CONTRATTO DI RIOCCUPAZIONE	pag. 3
DECONTRIBUZIONE PER TURISMO, COMMERCIO E STABILIMENTI TERMALI	pag. 5
IL DIVIETO DI LICENZIAMENTO	pag. 5
FRINGE BENEFIT SOGLIA ESENZIONE 2021	pag. 6
SOSPENSIONE VERSAMENTI 2020 PER AZIENDE DEL TURISMO ED ALTRI SETTORI PIÙ COLPITI: NON ERANO INCLUSE LE ADDIZIONALI	pag. 6

Novità area lavoro

CIGO e CIGS con causali tradizionali

A partire dal 1° luglio 2021, si potrà richiedere la cassa integrazione salariale ai sensi degli artt. 11 e 21 del D.Lgs n. 148/2015, dunque, **CIGO e CIGS con causali d'intervento e regole di fruizione tradizionali**, senza, tuttavia, vedersi applicato il **contributo addizionale fino al 31 dicembre 2021**.

Ricordiamo le causali di accesso di cui all'**art. 11**, per le **integrazioni salariali ordinarie (CIGO)**:

- situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse
- le intemperie stagionali;
- situazioni temporanee di mercato;
-

Ricordiamo le causali di accesso di cui all'**art. 21**, per le **integrazioni salariali straordinarie (CIGS)**:

- riorganizzazione aziendale;
- crisi aziendale, ad esclusione (a decorrere dal 1° gennaio 2016) dei casi di cessazione dell'attività produttiva dell'azienda o di un ramo di essa;
- contratto di solidarietà

CIGS in deroga

A partire dal 26 maggio e fino al 31 dicembre 2021, subordinatamente alla sussistenza di un **calo di fatturato del 50%** nel **primo semestre 2021 rispetto** alla stesso periodo del **2019**, i datori di lavoro soggetti alla CIGO potranno fare richiesta di **Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria in Deroga**, per una **durata massima di 26 settimane**, previa stipula di accordi collettivi aziendali di riduzione dell'attività lavorativa, finalizzati al mantenimento dei livelli occupazionali.

Tali accordi collettivi aziendali dovranno essere stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o dalle loro Rsa o da Rsu e dovranno riguardare **i lavoratori in forza al 26 maggio 2021**

Proroga CIGS per cessazione

Fino al 31 dicembre 2021 può essere autorizzata una **proroga di 6 mesi della CIGS per cessazione**, previo ulteriore accordo da stipulare in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la partecipazione del Mise e della Regione interessata.

CONTRATTO DI ESPANSIONE

Il Decreto Sostegni-bis amplia la platea di riferimento del contratto di espansione alle aziende che occupano **almeno 100 dipendenti** e ne estende la durata dal **26/05/2021 fino al 31/12/2021**.

La soglia dei 100 dipendenti è sufficiente nei casi di scivolo pensionistico, possibile con lavoratori che si trovino a non più di 60 mesi (5 anni) dalla prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia o pensione anticipata. Lo scivolo è previsto nell'ambito di accordi di non opposizione e consenso, ove il datore di lavoro riconosce fino al raggiungimento della prima decorrenza utile del trattamento pensionistico, a fronte della risoluzione del rapporto di lavoro, un'indennità mensile, commisurata al trattamento pensionistico lordo maturato dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto.

CONTRATTO DI RIOCCUPAZIONE

Incentivo di natura contributiva volto ad agevolare l'inserimento nel mondo del lavoro dei soggetti disoccupati nella fase di ripresa delle attività dopo l'emergenza epidemiologica da Covid-19 che permette:

- a tutti i datori di lavoro privati (no agricoli, domestici o PA) di stipulare
- un contratto di lavoro subordinato a **tempo indeterminato**
- a decorrere **dal 1° luglio 2021** e fino al **31 ottobre 2021**
- con esonero dal versamento del **100%** dei **contributi previdenziali** a carico del datore di lavoro,
- per un periodo **massimo di 6 mesi**,
- nel **limite di 6.000 euro annui**, riparametrati e applicati su base mensile.

Sono **esclusi** dagli oneri soggetti a sgravio i **premi e contributi** dovuti **all'INAIL**.

L'incentivo **non** spetta ai datori di lavoro che:

- nei **sei mesi precedenti l'assunzione**, hanno effettuato **licenziamenti individuali** per **giustificato motivo oggettivo** ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 604/1966, ovvero **licenziamenti collettivi**, ai sensi della Legge n. 223/1991, nella **medesima unità produttiva** nella quale sarebbe assunto il lavoratore.

L'incentivo **spetta** ai datori di lavoro privati che assumono:

- **persone in stato di disoccupazione** ai sensi dell'articolo 19, D.Lgs n. 150/2015, ossia i soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il Centro per l'impiego.

Il contratto di rioccupazione si fonda sulla riqualificazione professionale, il decreto "Sostegni bis" pone come condizione essenziale per l'assunzione la definizione, in accordo con il lavoratore, di un **progetto individuale** di inserimento della durata di **6 mesi**, finalizzato a **garantire l'adeguamento delle competenze professionali** del lavoratore disoccupato al nuovo contesto lavorativo.

Al termine del periodo di inserimento le parti possono:

- **recedere dal contratto** dando **regolare preavviso ai sensi dell'art. 2118 c.c.**;
- **non recedere** dal contratto. In tal caso, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Comportano la revoca dell'esonero e il recupero di quanto già fruito dal datore di lavoro:

- il licenziamento intimato durante il periodo di inserimento;
- il licenziamento intimato al termine del periodo di inserimento;
- il licenziamento collettivo o il licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con lo stesso livello e categoria legale di inquadramento del lavoratore assunto con gli esoneri contributivi, effettuato nei 6 mesi successivi alla predetta assunzione.

Parimenti alle altre misure agevolative introdotte per fronteggiare la crisi economica derivante dall'emergenza sanitaria, anche l'incentivo in esame è soggetto all'approvazione della Commissione Europea, di cui siamo in attesa, oltre alle istruzioni INPS.

DECONTRIBUZIONE PER TURISMO, COMMERCIO E STABILIMENTI TERMALI

L'art. 43 del Decreto Sostegni bis prevede una nuova forma di decontribuzione, che si sostanzia in un **esonero** dal versamento dei **contributi previdenziali** a carico dei datori di lavoro del turismo, del commercio e degli stabilimenti termali

- nel limite del **doppio** delle **ore di integrazione salariale** già fruito nei mesi di **gennaio, febbraio e marzo 2021**,
- da fruire **entro il 31 dicembre 2021**,
- **riparametrato e applicato** su base **mensile**.

NB: Sono **esclusi** dagli oneri soggetti a sgravio i **premi e contributi** dovuti **all'INAIL**.

In ogni caso, è necessario **attendere** le istruzioni operative **dell'INPS** al fine di comprendere le reali modalità applicative della decontribuzione in parola e soprattutto la corretta individuazione delle imprese interessate. Appare logico ritenere che i settori del **turismo** e degli **stabilimenti termali** siano identificati come da indicazioni dello stesso Istituto nella Circolare n. 65/2021, mentre per quanto riguarda il settore del

commercio è ipotizzabile fare riferimento alla lettera “G - Commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli” della classificazione ATECO.

Parimenti alle altre misure agevolative introdotte per fronteggiare la crisi economica derivante dall'emergenza sanitaria, anche l'incentivo in esame è soggetto all'approvazione della Commissione Europea, di cui siamo in attesa, oltre alle istruzioni INPS.

Si ricorda che, i datori di lavoro che accedono alla decontribuzione in esame, fino al 31 dicembre 2021, sono soggetti alla **sospensione** di tutte le procedure di cui alla Legge n. 223/1991 e all’articolo 3 della Legge n. 604/1966, ovvero dei **licenziamenti collettivi** e di quelli **individuali per giustificato motivo oggettivo** a prescindere dal numero di lavoratori impiegati.

IL DIVIETO DI LICENZIAMENTO

Fino al **30 giugno 2021**, rimane in vigore il divieto di licenziamento generalizzato per tutte le aziende (DL n. 41/2021, art. 8, comma 9).

Dopo tale data, ossia a partire dal 1° luglio 2021, il divieto continuerà ad applicarsi solamente in relazione all'utilizzo degli ammortizzatori sociali da parte delle aziende.

A tale riguardo, occorre differenziare:

- **Aziende che presentano domanda di CIGO**

L'art. 40, comma 4 del Decreto Sostegni bis stabilisce che per i datori di lavoro che presentano domanda di CIGO dal **1° luglio 2021**:

- resta **precluso** l'avvio delle procedure di **licenziamento collettivo** di cui agli articoli 4, 5 e 24 della Legge n. 223/1991 per la durata del trattamento di integrazione salariale fruito entro il 31 dicembre 2021;
- restano altresì **sospese** nel medesimo periodo le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020;
- resta **preclusa** nel medesimo periodo, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto **per giustificato motivo oggettivo** ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 604/1966;
- restano altresì **sospese** le **procedure in corso** di cui all'art. 7 della medesima legge

In sostanza, dal 1° luglio 2021, le imprese **dell'industria** e **dell'edilizia** si troveranno di fronte a due alternative:

- utilizzare la cassa integrazione ordinaria o straordinaria senza poter licenziare, oppure
- non richiedere l'integrazione salariale e poter licenziare.

• **Aziende che presentano domanda di Assegno ordinario, CIGD, CISOA**

le imprese che utilizzano l'**Assegno Ordinario (FIS e Fondi di solidarietà bilaterali)**, la **CIG in deroga (CIGD)** ed il trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (**CISOA**), **non possono licenziare fino al 31 ottobre 2021** (art. 8, comma 10, DL 41/2021), a prescindere dalla fruizione dell'ammortizzatore.

Restano, comunque, **escluse le seguenti fattispecie** di recesso unilaterale dal rapporto di lavoro alle quali **dunque il datore di lavoro può procedervi**:

- licenziamenti per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
- licenziamenti per superamento del periodo di comporto;
- licenziamento entro il termine del periodo di prova;
- licenziamento per raggiunti limiti di età ai fini della fruizione della pensione di vecchiaia;
- licenziamento ad nutum del dirigente;
- licenziamento dei lavoratori domestici;
- interruzione dell'apprendistato al termine del periodo formativo;
- interruzione del rapporto con l'ex socio di una cooperativa di produzione e lavoro, in caso di precedente risoluzione del rapporto associativo (in base alle disposizioni statutarie o regolamentari in vigore)

FRINGE BENEFIT SOGLIA ESENZIONE 2021

Viene confermato, anche per il 2021, l'aumento ad **euro 516,46** della **soglia** di esenzione per i **fringe benefit** erogati dal datore di lavoro.

SOSPENSIONE VERSAMENTI 2020 PER AZIENDE DEL TURISMO E ALTRI SETTORI PIÙ COLPITI: NON ERANO INCLUSE LE ADDIZIONALI

L'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 40/E del 1° giugno 2021, chiarisce che la **sospensione dei versamenti** disposta dall'art. 61, comma 1 del DL n. 18/2020 (c.d. Decreto Cura Italia), **per il periodo compreso tra il 2 marzo 2020 e il 30 aprile 2020 a favore delle imprese turistico-ricettive, delle agenzie di viaggio e turismo**, dei tour operator nonché dei soggetti operanti nei settori maggiormente

penalizzati dall'emergenza epidemiologica COVID-19, **ha interessato**, in ambito fiscale, **le sole ritenute IRPEF operate in qualità di sostituti d'imposta dai soggetti sopra indicati e non anche le trattenute relative alle addizionali regionale e comunale IRPEF**. Ne consegue, a parere dell'Agenzia, che nell'ipotesi in cui i sostituti d'imposta abbiano sospeso anche il versamento delle addizionali, gli stessi non incorreranno in sanzioni e interessi a condizione che **provvedano tempestivamente al versamento di quanto dovuto a tale titolo**.

Visto il susseguirsi di modifiche normative e aggiornamenti,
per ulteriori informazioni Le chiediamo di contattare il Suo referente paghe.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.



Piazza Adelaide Lonigo, 8/c
35030 – Rubano (Pd)
Tel. 049 635513
Fax 049 634457